

ALLEGATO 10– Spese ammissibili e spese non ammissibili

1. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse le spese direttamente correlate alla realizzazione delle attività progettuali nell'ambito delle azioni elencate all'art. 7 del decreto ministeriale n. 331843/2023.

Nell'ambito di quanto sopra indicato, si precisa che:

- Le **spese riguardanti le azioni di cui alle lettere d) ed e)** sono consentite solo se abbinate, in ciascun Paese terzo, a spese per almeno una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c).
- Le **spese riguardanti l'azione di cui alla lettera d)**, la cui congruità è valutata da parte delle autorità competenti, non possono superare il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato.
- Le **spese riguardanti l'azione di cui alla lettera e)**, la cui congruità è valutata da parte delle autorità competenti, non possono superare il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato.
- Sono consentite, nel limite massimo del 4% del totale del valore del progetto, **spese amministrative, in capo al soggetto proponente**, strettamente connesse alla gestione del progetto stesso.
- Sono consentite **spese collegate ad attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto**. Il proponente può prevedere di dare mandato ad uno o più soggetti terzi per tale attività, che deve essere connessa con la realizzazione del programma di promozione.

Tali spese, la cui congruità è valutata da parte delle autorità competenti, non possono superare il 5% dell'importo complessivo del progetto presentato.

Qualora il soggetto proponente intenda avvalersi di un soggetto che realizzi attività di coordinamento dell'esecuzione del progetto non può presentare anche le spese amministrative in capo al soggetto proponente.

- Sono consentite **spese relative a trasferte, vitto, alloggio e trasporti** sostenute da soggetti incaricati dal beneficiario, solo se finalizzate alla partecipazione ad attività promozionali proposte, di cui alle azioni a), b) e c).

Tali spese, oggetto di valutazione di congruità da parte delle autorità competenti, non possono comunque superare i valori massimali di seguito precisati:

- vitto, massimo € 60,00 giornalieri per persona
- alloggio, massimo € 180,00 giornalieri per persona
- trasporto locale, massimo € 30,00 giornalieri per persona
- Sono consentite, nell'ambito dell'azione di cui alle lettere a), b) e c) **spese collegate ad attività di Pubbliche relazioni**. Tali spese, la cui congruità è valutata da parte delle autorità competenti, non possono superare il 5% del costo dell'azione di riferimento in un determinato Paese terzo.

2. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

1. Spese non connesse direttamente alla realizzazione del progetto.
2. Spese di personale del beneficiario.

ALLEGATO 10– Spese ammissibili e spese non ammissibili

3. Spese relative ad attività realizzate prima del 16 ottobre 2023 e prima dell’emanazione delle graduatorie da parte delle autorità competenti.
4. Spese relative ad attività realizzate dopo il 15 ottobre 2024.
5. Spese sostenute per la presentazione del progetto.
6. Spese relative all’acquisizione di mezzi strumentali.
7. Spese per la realizzazione di investimenti di tipo strutturale (come, ad esempio, spese per la realizzazione di siti internet dei soggetti partecipanti o spese per lo sviluppo della loro immagine coordinata aziendale etc.).
8. Spese per emissione di garanzia di cui all’art. 13, c. 2, del decreto ministeriale n. 331843/2023.
9. Spese per l’imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui tale spesa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.
10. Spese per l’acquisto dei prodotti oggetto di promozione.